

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E

PREMESSO

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41,42 e 46 del D.Lgvo 17.08.1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266

TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA RAPPRESENTATA DAL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCESCO TOMASELLO, NATO A MESSINA IL 4.07.1946 E DOMICILIATO PER LA CARICA IN MESSINA, PIAZZA PUGLIATTI, CODICE FISCALE 80004070837

E

L'AZIENDA SANITARIA "OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE" COD.FISC. 03051880833 RAPPRESENTATA DAL DOTT. ARMANDO CARUSO NATO A DOMICILIATO PER LA CARICA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO IN

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Università di Messina e l'Azienda "Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte" viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva tramite la frequenza e l'utilizzazione di posti letto della UOC di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedale Riuniti Papardo-Piemonte con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale medico dipendente della Divisione di Anestesia e Rianimazione alla suddetta Scuola di Specializzazione e la partecipazione degli specializzandi della scuola stessa presso la suddetta struttura sanitaria.

ART.2

Sul numero degli allievi fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4° e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la

frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del personale sanitario della Divisione, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.

Art.3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.

ART.4

Ai sensi dell'art. 41, comma 3° del D. Lgvo 368/99 l'Azienda Sanitaria è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART.5

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni con esclusione di tacito rinnovo e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

ART.6

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART.7

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

Firmato

**Il Rettore
(Prof. Francesco Tomasello)**